



Associazione "Amici di BAMBI" ONLUS
via Pieve, 1
33080 Porcia (PN)
C.F. 91036160934

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita l'Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), denominata "gli Amici di Bambini ONLUS" con sede in Porcia (Pordenone) via Pieve, n° 1.

Art. 2 STATUTO E REGOLAMENTO

1. L'Associazione segue la sola finalità di solidarietà sociale.
2. L'Associazione intende svolgere la propria attività restando escluso ogni fine di lucro e di remunerazione, sia da parte di essa medesima sia da parte dei singoli soci.
3. Lo statuto vincola gli associati alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
4. L'Associazione si propone di: promuovere la partecipazione attiva dei soci all'esplicazione del proprio spirito creativo nel campo musicale, artistico, sportivo e culturale; di identificare nell'esercizio di suddette attività un indispensabile strumento che consente di integrare e sostenere il processo di formazione della personalità; di diffondere e pubblicizzare la pratica del volontariato a scopo sociale.
5. L'associazione non potrà comunque svolgere attività diverse da quelle previste dall'art. n° 10 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo del 14 Novembre 1997 di disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale-Onlus.

Art. 3 ASSOCIATI

1. I soci si distinguono in fondatori, ordinari e onorari. Sono soci fondatori quelli dell'atto costitutivo, sono soci ordinari coloro che ne facciano domanda, sono soci onorari quelli nominati dal consiglio direttivo per meriti verso la associazione e gli scopi di essa.
2. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art. 4 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno diritto di:
 - partecipare alla assemblee e di votare direttamente;
 - informazione e controllo per quanto riguarda la vita e l'attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto;
 - svolgere attività di programma e di organizzazione per l'Associazione;
 - essere rimborsati dalle spese sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'assemblea degli associati;
 - di partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione.

Gli associati sono obbligati;

- Al versamento di un contributo associativo;
- All'osservanza del presente statuto;
- All'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- A svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito e prestando il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5 GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE

- 1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
- 2. Le eventuali sostituzioni durante il mandato decadono allo scadere del mandato stesso.

Art. 6 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

- 1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - Quote d'iscrizione;
 - Quote associative e contributi degli aderenti;

- Contributi privati;
 - Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - Contributi di organismi internazionali;
 - Donazioni e lasciti testamenti;
 - Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - Entrate da proventi di gestione ed iniziative stabili ed occasionali;
 - Rendite di beni mobili od immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
- 2. I fondi sono depositati presso L'Istituto di credito stabilito dal consiglio.
 - 3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art. 7
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- 1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario dell'associazione inizia il Primo giorno di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il consiglio direttivo deve presentare, per l'approvazione dell'assemblea, il Conto consuntivo ed il Bilancio preventivo.
- 3. Dal conto consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nell'esercizio.
- 4. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per le attività istituzionali e/o connesse.
- 5. E' fatto divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione o fondi durante la vita dell'associazione.

Art. 8
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - L'Assemblea degli associati;
 - Il Consiglio direttivo;
 - Il Presidente;
 - Il tesoriere.

Art. 9
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Organo supremo dell'Associazione è l'assemblea generale dei soci.

- 1. L'assemblea generale dei soci è convocata dal presidente almeno una volta l'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonché ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
- 2. L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vicepresidente o da un loro incaricato nominato dal presidente tra i membri del consiglio direttivo;
- 3. L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento del contributo associativo annuo;
- 4. Spetta all'assemblea ordinaria:
 - Fissare le linee d'indirizzo dell'associazione;
 - Eleggere i membri del consiglio direttivo;
 - Stabilire, su proposta del consiglio, la misura dei contributi annui dovuti dagli aderenti;
 - Approvare il bilancio preventivo nonché il conto consuntivo di ogni esercizio, presentati dal consiglio;
 - Proporre eventuali iniziative da inserire nell'esercizio successivo;
- 5. Spetta all'assemblea straordinaria:
 - Deliberare sulle modifiche al presente statuto;
 - Deliberare sullo scioglimento dell'associazione.
- 6. In prima convocazione l'assemblea è valida se è presente la maggioranza degli iscritti. In seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
- 7. La convocazione dovrà essere notificata almeno 7 giorni prima dello svolgimento tramite affissione di apposito modulo di convocazione all'interno della sede ed in luogo a tutti visibile. L'assemblea è regolarmente valida senza avviso di convocazione qualora siano presenti, anche per delega, tutti i soci.
- 8. L'assemblea viene verbalizzata dal segretario eletto all'interno del consiglio.
- 9. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, per le modifiche allo statuto occorrerà il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 10
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri iscritti all'associazione, dura in carica un anno ed è rieleggibile;
- 2. Il consiglio direttivo elegge nel suo seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario. Il presidente ed il vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del primo, hanno la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione.
- 3. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta se ne presenti la necessità e su conforme richiesta scritta di almeno due suoi componenti.
- 4. Il direttivo delibera a maggioranza assoluta; in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le delibere vanno trascritte a cura del segretario su apposito verbale.
- 5. Il consiglio direttivo ha per compiti l'organizzazione dell'attività dell'associazione, nonché l'amministrazione della stessa; la compilazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo che sarà da sottoporre al consiglio medesimo, e i provvedimenti disciplinari a carico dei soci che violino lo statuto; esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione.

Art. 10
SEGRETARIO E TESORIERE

- 1. Il segretario ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del consiglio e delle assemblee;
- 2. Il tesoriere riscuote ed ha in custodia le quote associative e tiene la contabilità sociale. La sua opera è oggetto di verifica da parte del consiglio direttivo.

Art. 11
SCIoglimento

- 1. In caso di scioglimento il patrimonio della associazione verrà devoluto a scopo benefico ad altre organizzazioni non lucrative o con fini di pubblica utilità, udito il parere dell'assemblea.
- 2. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 12
DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicheranno le norme del Codice Civile in materia di associazione. L'Associazione inoltre recepisce in toto quanto previsto dal Decreto legislativo del 14 Novembre 1997 di disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale-Onlus.

Porcia, 8 Giugno 1998